Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 maggio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Esito dei ricorsi prodotti da alcuni candidati avverso la graduatoria generale del concorso a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°, gruppo A) nei ruoli del personale di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 15 novembre 1946. Pag. 1433

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istitut. di prevenzione e di pena. Pag. 1434

Ministero dell'interno: Esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . Pag. 1435

Ministero della difesa - Marina: Graduatoria del concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale. Pag. 1436

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 31 MAGGIO 1949:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino di statistica agraria e forestale n. 5 (maggio 1949).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 257.

Modificazioni agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno ».

Art. 2.

L'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi.

Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 258.

Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito come segue:

« Gli impiegati ausiliari fanno passaggio — secondo le mansioni esercitate — nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di effettivo servizio in tale qua-

lità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e di quattro anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e quattro anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

« Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di quattro e quattordici anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

« I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

« Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo art. 4 ».

Art. 2.

L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Jervolino — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 aprile 1949, n. 259.

Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:

« Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 27 maggio 1949, n. 260.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.

Art. 3.

Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Art. 4.

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Art. 5.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Art. 6.

In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1°, del Codice penale.

Art. 7.

Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261.

Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo;

Sentita la Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è stabilita con le modalità dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80 % dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi all'Ente nazionale serico per il pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono effettuate con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'Ente nazionale serico richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal presidente e vistata da almeno uno dei revisori dei conti,

anticipazioni per i contributi da corrispondere in applicazione del sopracitato decreto legislativo.

Le richieste eccedenti, complessivamente, il limite di L. 100 milioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, devono essere corredate degli elenchi relativi all'erogazione delle somme precedentemente anticipate, previsti dall'art. 16 del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati nel suo bilancio, a' termini del ripetuto decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione dell'Ente nazionale serico i fondi ad esso occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo stesso. Tali fondi debbono essere depositati in conti correnti fruttiferi intestati all'Ente nazionale serico, da aprire presso uno o più istituti di credito di indubbia solvibilità. Gli interessi attivi saranno contabilizzati ad aumento dei fondi stessi.

L'Ente nazionale serico, dopo che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sia stata stabilita la concreta misura dell'acconto di cui al precedente art. 1, ultimo comma del presente decreto, provvede a ripartire le somme messe come sopra a disposizione tra gli aventi diritto e con la procedura di cui agli articoli successivi.

Art. 5.

Per i quantitativi di bozzoli già conferiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva, l'acconto sul contributo di produzione da corrispondere ai conferenti ai sensi del successivo art. 7, ultimo comma, per prodotto filabile, è versato, quando sussista finanziamento da parte di istituti di credito, agli istituti stessi, i quali, dietro indicazione delle organizzazioni di ammasso, provvedono a riversare ai conferenti la quota ad essi eventualmente spettante.

I versamenti spettanti, per il pagamento dell'acconto di contributo, agli industriali del seme bachi per i bozzoli da essi acquistati per la lavorazione possono essere effettuati, oltre che direttamente, anche per il tramite dell'Ufficio nazionale seme bachi, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta.

Art. 6.

I quantitativi di bozzoli, sempre di prodotto filabile, in possesso dei produttori e per i quali non sia intervenuto contratto di vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere conferiti, ai fini del pagamento del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo suddetto, ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle organizzazioni di raccolta collettiva. Per dette partite è corrisposto un anticipo di prezzo nella misura che verrà fissata dalla Commissione e l'acconto di contributo di cui all'art. 1 del presente decreto, è versato agli istituti finanziatori, i quali provvedono ad accreditarne l'importo ai conferenti.

Art. 7.

Ai fini del versamento agli aventi diritto delle somme di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le organizzazioni di raccolta debbono inviare, per il tramite degli istituti finanziatori, all'Ente nazionale serico, elenchi, in triplice esemplare, dei conferenti ai quali compete il contributo statale, ed in cui, oltre all'importo del contributo a carico dello Stato, sempre nella misura di acconto di cui al precedente art. 1, debbono essere riportati gli estremi della bolletta di conferimento (numero della bolletta, centro di raccolta, nome ed indirizzo del conferente, quantitativo di prodotto conferito ed importo ricevuto).

Per i quantitativi già venduti deve essere rimesso separato elenco, pure in triplice esemplare, contenente la indicazione della ditta acquirente, delle quantità e qualità vendute e del prezzo di vendita.

Tali elenchi debbono essere inviati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'industria semaria, ai fini dell'accertamento del quantitativo ammissibile a contributo, fanno fede i prescritti registri di confezione, vistati dagli uffici che esercitano il controllo dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

L'Ente nazionale serico, accertata la regolarità degli elenchi e determinate le quote spettanti sia ai produttori che agli industriali, provvede al versamento agli istituti finanziatori delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali, sono erogate con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Per i quantitativi di bozzoli, di prodotto filabile, non conferiti all'ammasso collettivo, e già venduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'avente diritto al contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del detto decreto legislativo, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda all'Ente nazionale serico. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il quantitativo di bozzoli per cui si richiede il contributo è di produzione 1947 e di qualità filabile, e altresì specificato: *a*) se la domanda è presentata dal produttore, l'onciato allevato, il quantitativo di prodotto venduto, la data di vendita e quella di consegna nonchè il prezzo convenuto e la ditta acquirente; *b*) se la domanda è presentata dall'industriale acquirente, il quantitativo di prodotto acquistato, la data di acquisto, e quella di ritiro, il prezzo convenuto, il nome del venditore, nonchè il nome degli allevatori produttori di bozzoli delle partite per le quali viene richiesto il contributo.

Gli interessati debbono produrre la fattura quietanzata, e tutti quegli altri documenti che dall'Ente nazionale serico e dalla Commissione saranno ritenuti necessari per comprovare la regolarità dell'operazione.

L'Ente nazionale serico, accertata la regolarità della richiesta e determinati gli importi che debbono essere effettivamente corrisposti sia ai produttori che agli industriali, provvede, sentito il parere della Commissione, al pagamento delle somme dovute ai produttori, dietro rilascio di regolare quietanza, mentre quelle spettanti agli industriali sono erogate secondo le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Art. 9.

L'Ente nazionale serico, nei casi previsti dal precedente art. 8, all'atto del versamento dell'acconto del contributo, deve compilare un elenco dal quale risulti

il nome del venditore, il quantitativo di bozzoli venduto, la data di vendita, l'industriale acquirente, la quota di contributo spettante all'agricoltore, e quella spettante all'industriale acquirente, a norma del terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Due esemplari di tali elenchi e di quelli compilati dalle organizzazioni di raccolta ai sensi del precedente art. 7, muniti del visto di regolarità da parte dell'Ente nazionale serico, debbono essere trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esame dei rendiconti.

Art. 10.

L'Ente nazionale serico, dopo di aver accertato, in base alle dichiarazioni delle organizzazioni incaricate della raccolta del prodotto, che gli industriali hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e dopo aver accertato, secondo quanto è stabilito dal successivo art. 11, le partite di bozzoli sulle quali gli industriali filandieri debbono versare il contributo di L. 15 al chilogrammo di cui al n. 1 dell'art. 10 del detto decreto legislativo, provvede a corrispondere agli industriali stessi la quota di acconto di contributo già determinata in sede dei pagamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, loro spettante a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, previa detrazione dell'anzidetta quota di L. 15 al chilogrammo.

Qualora non fosse possibile assicurare l'integrale assorbimento della produzione 1947, ferma restando la piena efficacia dei contratti di vendita a suo tempo stipulati con tutte le condizioni pattuite, verrà predisposto dalla Commissione un programma per l'assorbimento del quantitativo residuo.

Art. 11.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, n. 1, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, gli industriali filandieri debbono trasmettere all'Ente nazionale serico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti dati:

1) giacenze di bozzoli e sete alla data del 1° giugno 1947 distinte per campagna serica di provenienza;

2) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati dal 1° giugno 1947 alla data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662;

3) acquisti e ritiri di bozzoli effettuati posteriormente al 14 giugno 1948, e fino alla data della denuncia, distinti per campagna di provenienza;

4) sete prodotte dal 1° giugno 1947 al 14 giugno 1948, distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati;

5) sete prodotte posteriormente al 14 giugno 1948 e fino alla data della denuncia distinte per campagna serica di provenienza dei bozzoli utilizzati;

6) vendite e consegne di sete dal 1° giugno 1947 alla data della denuncia comprese le consegne di sete riguardanti vendite concluse anteriormente al 1° giugno 1947;

7) prospetto delle giornate lavorative effettuate nelle singole filande dal 1° giugno 1947 alla data della denuncia.

Le denuncie dei dati di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere ripetute ad ogni fine mese fino all'esaurimento dei bozzoli della campagna 1947 ed al completamento delle vendite delle sete prodotte con gli stessi bozzoli.

L'Ente nazionale serico, ricevuti tali dati, determina secondo quanto stabilito nel n. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, l'importo del contributo che deve far carico a ciascun industriale e ne dà subito notifica agli interessati, i quali, per i bozzoli ritirati posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, provvederanno a versare entro quindici giorni da tale notifica in un conto bancario che sarà all'uopo indicato dall'Ente nazionale serico, le quote di contributo accertate a loro carico. Sullo stesso conto bancario l'Ente nazionale serico farà affluire le quote del contributo che avrà ritenute per le partite ritirate anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo in sede dei pagamenti di cui al primo comma dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Il mancato invio dei dati di cui al precedente articolo comporta l'applicazione del contributo di L. 15 al chilogrammo su tutti i quantitativi di bozzoli di produzione 1947 che risultino da ciascuna impresa ritirati in base alle liquidazioni di contributo effettuate o da effettuare ai produttori.

La Commissione determina, su richiesta dell'Ente nazionale serico, i criteri e le modalità per accertare la veridicità dei dati e per la applicazione delle norme di cui al precedente articolo. La stessa Commissione determina, con la collaborazione dei rappresentanti di categorie, i criteri per stabilire forfettariamente i quantitativi di bozzoli su cui va applicato il contributo di L. 15 al chilogrammo.

Art. 13.

I conguagli, in dipendenza della definitiva misura del contributo, sono effettuati dall'Ente nazionale serico allorchè sarà emanato il provvedimento di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

Il rimborso della quota di L. 40 a chilogrammo, risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per le spese sostenute per la raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli di produzione 1947, è effettuato dall'Ente nazionale serico sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso, sulla base dei documenti dimostrativi dei quantitativi di bozzoli conferiti, da compilare e presentare all'Ente stesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle organizzazioni di raccolta collettiva che ritengano di aver diritto al rimborso della quota medesima.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda intesa ad ottenere il rimborso della quota di cui sopra, l'organizzazione di raccolta richiedente, entro trenta giorni dalla notifica di tale determinazione, può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con provvedimento definitivo.

La quota di cui sopra è corrisposta al netto della trattenuta prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e stabilita in L. 5 al chilogrammo con il decreto Ministeriale 16 giugno 1948.

Il ricavo di tale trattenuta è dall'Ente nazionale serico contabilizzato a parte e deve affluire in apposito conto bancario, per essere erogato secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18.

L'Ente nazionale serico è tenuto a compilare un elenco dei pagamenti effettuati per il rimborso dell'anzidetta quota di L. 40 al chilogrammo, di cui un esemplare deve essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un altro al Ministero del tesoro.

Art. 15.

Le organizzazioni di raccolta nei cui confronti sarà stata liquidata a termini del precedente art. 14 la quota di L. 40 al chilogrammo, sono tenute ad inoltrare all'Ente nazionale serico, entro sessanta giorni dalla liquidazione della quota anzidetta, una situazione riassuntiva del movimento dei bozzoli conferiti. L'Ente nazionale serico, dopo averla esaminata, trasmette la situazione stessa per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale deciderà con provvedimento definitivo, di concerto con quello del tesoro.

Le somme che risultassero non dovute, sono recuperate a cura dell'Ente nazionale serico.

Art. 16.

L'Ente nazionale serico compila quindicinalmente un elenco dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo sui conti bancari costituiti dalle anticipazioni disposte ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e lo sottopone, con una situazione dei conti stessi al termine della quindicina considerata, all'esame della già citata Commissione con i documenti necessari.

La Commissione, ultimato tale esame, che deve essere effettuato di regola entro il mese successivo alla quindicina cui l'elenco si riferisce, inoltra l'elenco stesso e la corrispondente situazione del conto, con le eventuali osservazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro, per il tramite dell'Ente nazionale serico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello del tesoro potranno disporre, a mezzo di propri funzionari, i controlli che riterranno opportuni.

Art. 17.

Per coprire le spese sostenute dall'Ente nazionale serico per l'espletamento dei compiti attribuitigli dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonchè quelle occorrenti per il funzionamento della Commissione, l'Ente nazionale serico sui pagamenti da effettuare ai sensi del detto decreto legislativo è autorizzato ad eseguire una trattenuta, nella misura e con le modalità da stabilire, sentita la Commissione stessa, sulla base delle direttive che saranno al riguardo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 18.

L'erogazione del fondo costituito con il ricavo della trattenuta di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è effettuata dall'Ente nazionale serico per le esigenze previste dal decreto Ministeriale 16 giugno 1948. A tale fine le organizzazioni e gli enti interessati sono tenuti ad inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale serico una dettagliata relazione, accompagnata da tutti quei documenti atti a dimostrare le perdite subite per le operazioni o gestioni, oggetto della sovvenzione richiesta.

L'Ente nazionale serico trasmette tale relazione, con gli allegati documenti alla Commissione per il prescritto parere e provvede ai pagamenti, in armonia con le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, circa le condizioni ed i limiti dell'intervento, anche in relazione alle disponibilità del fondo.

Per la destinazione delle somme eventualmente non utilizzate per le esigenze previste dal citato decreto Ministeriale del 16 giugno 1948, l'Ente nazionale serico, sentita la Commissione, formulerà proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con provvedimento definitivo, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 19.

La Commissione, su richiesta dell'Ente nazionale serico, determina i criteri e le modalità per acquisire le denuncie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e accertarne la veridicità; in presenza di situazioni particolari aventi riferimento a vendite in esportazione non effettuate direttamente dagli industriali filandieri saranno determinati, con la stessa procedura, i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 4 del su menzionato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

L'Ente nazionale serico, sulla base delle denuncie ricevute, determina le quote percentuali che sul ricavo della vendita della seta all'interno ed all'estero sono devolute allo Stato, ai produttori di bozzoli, agli industriali filandieri ed al fondo di cui all'art. 10 del suddetto decreto legislativo e ne dà subito notifica ai venditori interessati.

Entro quindici giorni dalla data di tale notifica, il venditore di seta deve versare all'Ente nazionale serico l'importo complessivo delle quote percentuali di pertinenza dello Stato, dei produttori e del fondo suddetto. L'Ente nazionale serico, non appena ricevuto detto importo, versa in Tesoreria la quota spettante allo Stato con imputazione al capitolo di bilancio di entrata che sarà indicato dal Ministero del tesoro inviando allo stesso Ministero la documentazione dell'avvenuto versamento e ripartisce, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Commissione, tra i produttori quella loro spettante e accredita al ripetuto fondo quella di pertinenza del fondo stesso.

Art. 20.

L'Ente nazionale serico sottopone mensilmente al Comitato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, una situazione del movimento del fondo costituito dai contributi di cui al n. 1 dell'art. 10 del predetto decreto legislativo e dalla quota del 10 % sugli eventuali soprapprezzi di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo stesso.

Art. 21.

Le deliberazioni adottate dal Comitato per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere comunicate al Ministero del tesoro ed alle altre Amministrazioni competenti per l'autorizzazione all'Ente nazionale

serico della messa a disposizione delle somme necessarie ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato

Art. 22.

Il Ministero del commercio con l'estero, previ accordi con i Ministeri interessati, impartirà le necessarie istruzioni affinchè per le vendite all'estero sia possibile controllare presso le dogane di uscita, a mezzo di apposita attestazione, se le imprese venditrici abbiano effettuato la denuncia di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Art. 23.

Entro il 31 dicembre 1949, l'Ente nazionale serico deve presentare i rendiconti delle anticipazioni ricevute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede ad inoltrarli alla Corte dei conti.

Art. 24.

Il presidente dell'Ente nazionale serico assume per la presentazione dei rendiconti la qualifica di funzionario delegato, a norma dell'art. 11 del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Lombardo — Pella — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 77. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal dott. Liguori Nicola avverso il provvedimento di licenziamento adottato dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal dott. Nicola Liguori avverso il provvedimento 22 aprile 1948, con il quale l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura ha rifiutato di applicare nei confronti del Liguori il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, contenente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Considerato che il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non può trovare applicazione nei confronti del dott. Liguori, perchè il suo licenziamento disposto dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici della agricoltura fu determinato dalla soppressione dell'Ente stabilita con decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 367, e non da ragioni politiche e che comunque per effetto del citato decreto 26 aprile 1945, manca il presupposto essenziale rappresentato dall'esistenza dell'Ente, per la applicazione del predetto decreto 7 febbraio 1948, n. 48;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 dicembre 1948, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal dott. Nicola Liguori avverso il provvedimento 22 aprile 1948 dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1949
Registro n. 13, foglio n. 18.

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1949.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Visto l'art. 15 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, che approva il regolamento per la professione di dottore in scienze agrarie;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 30 settembre 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1949

Il Ministro: Grassi

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei dottori in scienze agrarie si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessarî a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 15 giorni dalla ricezione dei ricorsi (informandone il ricorrente).

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 16 *maggio* 1949.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

Visto l'art. 15 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, che approva il regolamento per la professione di perito agrario;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti agrari deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 29 settembre 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1949

Il Ministro: GRASSI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei periti agrari

Art. 1.

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei periti agrari si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3.

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.

Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.

Art. 11.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1949.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1942, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella stessa modificazioni determinate anche in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 12 aprile 1943 è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI DI RISO ITALIANO « CAROLINA »

Carolina sublime speciale:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Rinaldo Bersani o Sesia, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	1,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14,50 %

Carolina sublime:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Famiglia 77, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	1 — %
grani ambrati	0,15 %
umidità	14,50 %

TIPI DI RISO ITALIANO « GIGANTE »

Gigante sublime oppure Vialone sublime:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	4 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	3 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
grani ambrati	traccie
umidità	15 — %

Gigante extra oppure Maratelli extra:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	4 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
grani ambrati	traccie
umidità	15 — %

Gigante oppure Maratelli:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	5 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	3 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	1 — %
grani ambrati	0,25 %
umidità	15 — %

Per tutti i tipi di « Carolina » e « Gigante »:

a) sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) ed a brillato;

b) per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %;

c) è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

TIPI DI RISO ITALIANO « ORIGINARIO »

Splendore sublime oppure A.A.A.:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
grani gessati	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	1 — %
umidità	15,50 %

Splendore superiore:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, bene brillato:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	1,50 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	15,50 %

Oleato sublime oppure Camolino sublime:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
grani gessati	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	1 — %
umidità	16 — %

Oleato superiore oppure Camolino superiore:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, bene oleato:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	1,50 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	16 — %

Naturale sublime:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
grani gessati	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	1 — %
umidità	15,50 %

Naturale superiore:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	1,50 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	15,50 %

N.B. — Nei tipi originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

Tolleranze: Le tolleranze si intendono a percentuale ponderale.

Purezza: Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di primo grado: Si intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di secondo grado: Si intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato: Si intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (o camolino): E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato: E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco, onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi: Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa: Comprende il corpetto e la mezzagrana; esclude quindi la risina, la puntita e la scaglietta.

Grani gessati: Sono quelli che si presentano totalmente o quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati: Sono quelli che portano una evidente macchia alla superficie che non pregiudichi il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi quindi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri tali da pregiudicare l'aspetto del prodotto.

Grani ambrati: Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara: Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero per l'annata 1948-49

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE: Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati e/o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA » (*a*):							
1. Carolina sublime speciale	1º	3	3	1 ½	½	—	14 ½
2. Carolina sublime	1º	3	3	2	1	0,15	14 ½
TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE » (*a*):							
1. Gigante sublime oppure Vialone sublime	2º	4	3	3	0,75	traccie	15
2. Gigante extra oppure Maratelli extra	1º	4	3	2 ½	0,75	traccie	15
3. Gigante oppure Maratelli	2º	5	3	3	1	0,25	15
TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO » (*b*):							
1. Splendore sublime oppure AAA.	1º	2	2	2	1	—	15 ½
2. Splendore superiore	2º	3	3	2 ½	1 ½	0,25	15 ½
3. Oleato sublime oppure Camolino sublime	1º	2	2	2	1	—	16
4. Oleato superiore oppure Camolino superiore	2º	3	3	2 ½	1 ½	0,25	16
5. Naturale sublime	1º	2	2	2	1	—	15 ½
6. Naturale superiore	2º	3	3	2 ½	1 ½	0,25	15 ½

(*a*) Sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato, a oleato ed a brillato. Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %. E' tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2% oltre la percentuale normale di rottura grossa.

(*b*) Nei tipi originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(2076)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 maggio 1949.

Concorsi nazionali, per titoli, da bandire a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole governative d'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1949, n. 236;

Ordina:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Coloro i quali intendano partecipare ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione artistica, che saranno indetti con successivo bando, sono invitati a presentare domande nei modi e nei termini stabiliti dalla presente ordinanza.

Gli insegnamenti per i quali saranno indetti i concorsi di cui sopra sono quelli indicati nelle allegate tabelle.

Art. 2.

Possono presentare la domanda di cui al precedente articolo soltanto coloro che siano muniti di uno dei titoli di ammissione indicati, per ogni insegnamento, nelle tabelle annesse alla presente ordinanza nei casi in cui i titoli stessi sono richiesti.

Gli istanti devono, inoltre, dimostrare di aver prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, se richiesto, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli istituti o scuole governative di istruzione artistica nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48.

Per gli aspiranti ex combattenti o che appartengano a categorie cui siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, il suddetto triennio di servizio scolastico è ridotto ad anni due, di cui uno almeno prestato nel quinquennio 1943-44 1947-48.

Per gli aspiranti forniti di idoneità o di abilitazione corrispondente agli insegnamenti relativi al concorso al quale si riferisce la domanda, il periodo di servizio scolastico è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio.

Limitatamente agli insegnamenti di materie scientifiche e grafiche nelle scuole d'arte, sono considerate valide anche le abilitazioni conseguite per le corrispondenti materie nelle scuole d'istruzione media e tecnica al cui personale è consentito il passaggio nelle scuole d'arte a norma del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1678.

Possono presentare domanda anche i professori di ruolo ordinario degli istituti o delle scuole d'istruzione artistica che aspirano a una cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Ne sono esclusi coloro i quali occupano un qualunque altro posto di ruolo in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Ai fini della validità di ognuno degli anni di servizio indicati nel presente articolo, gli insegnanti non di ruolo devono aver prestato servizio per non meno di sei ore settimanali, e continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni dello scrutinio finale oppure, anche con interruzioni entro l'anno scolastico, per un periodo complessivo di almeno sette mesi.

Art. 3.

Il limite minimo di età è di 21 anni, il limite massimo è in ogni caso di 65 anni.

I predetti limiti dovranno essere riferiti alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Ciascun aspirante può presentare domanda per non più di cinque classi di concorso. Coloro i quali sono abilitati a cattedre che superano il predetto limite possono presentare domanda per tante classi di concorso quante sono quelle cui dà accesso l'abilitazione.

CAPO II

Presentazione delle domande, termini e documentazione

Art. 5.

La domanda, da presentare nel termine e nei modi prescritti nel successivo art. 9, deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognone e nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante, la classe di concorso a cui l'istante chiede di partecipare e la denominazione della cattedra o del gruppo di cattedre relativo.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, Roma, via de' Genovesi n. 30 qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o di restituzioni che gli fossero fatte nell'antico recapito.

Alla domanda devono essere allegati, salvo quanto prescritto nei successivi articoli, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che l'istante è cittadino italiano o equiparato ai sensi della lettera *b*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1949, n. 236;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici. Questo certificato e quello specificato nella precedente lettera *b*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza e devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciati a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciati a firma del sindaco come capo del Comune;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della presente ordinanza; la firma del cancelliere deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di escludere anche se

concorra l'estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale;*

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per gli ex combattenti della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. Gli aspiranti che prestano servizio militare devono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo nei casi in cui è richiesto e in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle annesse alla presente ordinanza. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti della indicazione (o di relative dichiarazioni in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro ungarica, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera *h*) se essi non risultano dal titolo stesso, o se il titolo non sia presentato a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, e del successivo art. 6, secondo comma, della presente ordinanza.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. Questo documento deve essere presentato solo dagli aspiranti che sono coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) certificato o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, secondo, terzo e quarto comma,

n) una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e dal medesimo messa in distribuzione presso i Provveditorati agli studi. Nel l'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

I professori di ruolo devono presentare, in luogo del certificato di cui alla precedente lettera *m*), uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi, su loro richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendono. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48.

I certificati di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati sono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento ai documenti di rito o titoli presentati sia a questa e sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nei successivi secondo, terzo, quarto e quinto comma. Gli insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi-esami di Stato per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera *h*) del precedente art. 5, ma devono indicare esattamente il concorso per il quale hanno prodotto il titolo originale o la copia autentica di esso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 5 gli istanti che, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria. Coloro i quali, però, si trovino in servizio non di ruolo devono presentare un certificato, rilasciato, dal capo d'istituto, dal quale risultino la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui i documenti predetti si riferiscono.

Ove i capi d'istituto non siano in grado, per difetto di documentazione esistente agli atti, di rilasciare tale certificato, gli interessati sono tenuti a presentare direttamente al Ministero i documenti di cui alle richiamate lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*).

Gli istanti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *c*), *f*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato (in carta da bollo da L. 24), rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare domande separate. Una sola delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la scheda di cui alla lettera *n*) del precedente art. 5, con l'indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli.

Ai documenti elencati nell'art. 5 i candidati possono aggiungere tutti i titoli e le pubblicazioni che si ritengono opportuni nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

In deroga al disposto del primo comma del presente articolo è ammesso il riferimento a disegni, pitture,

sculture, album di riproduzioni artistiche, ecc., presentati per altri concorsi al Ministero della pubblica istruzione e che si ritengano insostituibili con copie.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi e, se rilasciati da segreteria di istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 7.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la data dell'inizio e della cessazione del servizio nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali di lezione. Quelli relativi agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, rilasciati da istituti governativi o pareggiati, devono contenere anche l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, non è valutabile se non rechi la dichiarazione del capo d'istituto ch'esso sia stato prestato « senza demerito ».

Art. 8.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata la dichiarazione integrativa prevista dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi della circolare n. 5000 del Ministero della difesa (S.M.E.) in data 1° agosto 1948. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti devono produrre il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di 1° grado o Commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento di tale qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni ed integrazioni.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia, rilasciata a norma della citata circolare n. 5000 del Ministero della difesa.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, debbono presentare il certificato mod. 69, del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente delegazione proviciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica stessa ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta. È, altresì, valida una dichiarazione provvisoria dell'anzidetta delegazione provinciale dalla quale risulti: che l'interessato ha subito la visita medica collegiale presso la Commissione medica per le pensioni di guerra, la natura della mutilazione o l'infermità, nonchè la categoria e la durata della pensione per cui è stato proposto.

Le vedove di guerra devono presentare copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione devono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove ed orfani di civili caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180), devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra; per gli infortunati civili di guerra è valida anche una dichiarazione provvisoria analoga a quella prevista per i mutilati e invalidi di guerra. I profughi dei territori di confine devono presentare l'attestazione rilasciata dal prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, ovvero una dichiarazione del prefetto da cui risulti che è stata presentata dall'interessato la domanda per il riconoscimento della qualifica, nei casi in cui la relativa pratica sia tuttora in corso.

I profughi dell'Africa italiana, devono presentare copia del provvedimento di riconoscimento di tale qualifica da parte del Ministero dell'Africa italiana a norma del decreto del Presidente del Consiglio 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, ovvero una dichiarazione del predetto Ministero dalla quale risulti che è stata presentata la domanda per il riconoscimento della qualifica, nei casi in cui la pratica sia tuttora in corso.

I perseguitati politici e razziali devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 9.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, via de' Genovesi n. 30, entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinte.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima, in conformità di quanto è stabilito nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

Roma, addì 25 maggio 1949

Il Ministro: GONELLA

Insegnamenti per i quali saranno indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio.

TABELLA *A*

CONSERVATORI DI MUSICA E ACCADEMIE D'ARTE DRAMMATICA

N. d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi
1	Materie letterarie	Conservatori di musica	Laurea in lettere
2	Letteratura poetica e drammatica	Id.	Id.
3	Trucco . .	Accademia d'arte drammatica	Non è richiesto un titolo di studio specifico
4	Composizione e strumentazione per banda	Conservatori di musica	Non è richiesto il titolo di studio specifico quando il candidato domandi di partecipare al concorso per posti di ruolo speciale transitorio relativi ad insegnamenti per i quali sia stato incaricato, con esito favorevole, nei Conservatori di musica, nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48 per il numero di anni prescritto per aver diritto a partecipare al concorso. Viceversa il candidato che chieda di partecipare al concorso per posti non occupati per incarico, nel periodo suaccennato, deve possedere per le singole materie, i titoli di studio indicati nella tabella *B*, n. 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1949, n. 236, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1949, n. 119, eccezione fatta per i posti di clavicembalo, di organo complementare e canto gregoriano, di violino e di violino complementare, per i quali occorre possedere, rispettivamente, il diploma di pianoforte, di organo e di violino.
5	Teoria, solfeggio e dettato musicale	Conservatori di musica	Id.
6	Armonia complementare	Id.	Id.
7	Musica da camera .	Id.	Id.
8	Esercitazioni orchestrali	Id.	Id.
9	Esercitazioni corali . . .	Id.	Id.
10	Pianoforte	Id.	Id.
11	Pianoforte complementare	Id.	Id.
12	Lettura della partitura .	Id.	Id.
13	Canto	Id.	Id.
14	Arte scenica . . .	Id.	Id.
15	Storia della musica .	Id.	Id.
16	Clarinetto	Id.	Id.
17	Tromba e trombone . .	Id.	Id.
18	Clavicembalo	Id.	Id.
19	Organo complementare e canto gregoriano	Id.	Id.
20	Violino	Id.	Id.
21	Violino complementare .	Id.	Id.

TABELLA *B*

SCUOLE E ISTITUTI D'ARTE

N. d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi
1	Materie letterarie	Istituti d'arte	Laurea in lettere o laurea in filosofia o laurea in materie letterarie o laurea in pedagogia
2	Materie letterarie	Scuole d'arte di 2° grado	Id.
3	Cultura generale e storia dell'arte	Id.	Id.
4	Storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia	Istituti d'arte	Id.
5	Storia dell'arte	Id.	Id.
6	Materie letterarie	Scuola d'arte di 1° grado	Abilitazione magistrale o altro titolo di studio di scuola media di 2° grado
7	Cultura generale	Scuole d'arte non classificate	Id.
8	Matematica e scienze naturali	Istituti d'arte	Una delle lauree rilasciate dalle seguenti Facoltà: scienze *matematiche fisiche e naturali*, chimica industriale, farmacia, ingegneria.
9	Matematica, scienze, contabilità e nozioni tecnologiche	Id.	Id. o la laurea rilasciata dalla Facoltà di economia e commercio.
10	Matematica, scienze e contabilità	Id.	Id.
11	Tecnologia	Id.	Id.
12	Aritmetica, geometria, scienze naturali, tipografia e meccanica	Id.	Una delle lauree rilasciate dalla Facoltà di ingegneria.
13	Meccanica, topografia, nozioni di diritto e contabilità e *nozioni* sui materiali	Id.	Id.
14	Aritmetica, geometria e contabilità	Scuole d'arte di 2° grado	Una delle lauree rilasciate dalle seguenti Facoltà: scienze matematiche fisiche e naturali, economia e commercio.
15	Fisica, chimica e tecnologia	Istituti d'arte	Una delle lauree rilasciate dalle Facoltà seguenti: ingegneria scienze matematiche fisiche e naturali, *chimica*.
16	Elementi di scienze e nozioni tecnologiche	Scuole d'arte di 2° grado	Una delle lauree rilasciate dalle seguenti Facoltà: scienze matematiche fisiche e naturali.
17	Igiene, scienze fisiche e naturali	Scuole d'arte di 1° grado	Diploma di istituto tecnico superiore o altro titolo di scuola media di 2° grado.
18	Geometria, aritmetica e contabilità	Id.	Id.
19	Coltura, aritmetica e scienze	Id.	Maturità liceo scientifico o altro titolo di scuola media di 2° grado.
20	Cultura scientifica	Scuole d'arte non classificate	Id.
21	Cultura, aritmetica e scienze	Id.	Id.
22	Storia dell'arte	Id.	Maturità liceo artistico o altro titolo di scuola media di 2° grado.
23	Meccanica	Id.	Diploma di istituto tecnico superiore o altro titolo di scuola media di 2° grado.
24	Disegno professionale, tecnologia, matematica e scienze naturali	Id.	Id.
25	Tecnologia e costruzioni edili	Id.	Id.
26	Plastica ornamentale	Accademie di belle arti	Non è richiesto un titolo di studio specifico.

N. d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi
27	Scenografia	Accademie di belle arti	Non è richiesto un titolo di studio specifico.
28	Disegno geometrico, prospettiva ed architettura	Licei artistici	Id.
29	Ornato disegnato	Id.	Id.
30	Disegno geometrico, elementi di prospettiva, architettura e decorazione	Istituto d'arte	Id.
31	Disegno tecnico	Istituti d'arte	Id.
32	Plastica ornamentale	Id.	Id.
33	Disegno e pittura applicata alla decorazione murale	Id.	Id.
34	Ceramica e plastica	Id.	Id.
35	Disegno professionale, di costruzioni e decorazione applicata	Id.	Id.
36	Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva	Id.	Id.
37	Stile e pittura murale	Id.	Id.
38	Disegno professionale	Id.	Id.
39	Disegno a mano libera ed incisione	Id.	Id.
40	Ebanisteria, architettura e disegno professionale	Id.	Id.
41	Disegno geometrico	Id.	Id.
42	Disegno ornamentale	Id.	Id.
43	Plastica	Id.	Id.
44	Costume siciliano	Scuola d'arte di 2º grado	Id.
45	Pittura decorativa e storia dell'arte	Scuola d'arte di 2º grado	Non è richiesto un titolo di studio specifico.
46	Plastica di composizione ed intaglio	Id.	Id.
47	Disegno geometrico, proiezione e teoria delle ombre	Id.	Id.
48	Decorazione	Id.	Id.
49	Decorazione pittorica	Id.	Id.
50	Disegno, ombre, prospettiva e proiezioni	Id.	Id.
51	Geometria descrittiva e disegno professionale	Id.	Id.
52	Disegno geometrico, architettonico, storia dell'arte e tecnologia	Id.	Id.
53	Disegno architettonico, costruttivo e teoria delle ombre	Id.	Id.
54	Disegno professionale, tecnologia (sezione metalli)	Id.	Id.
55	Disegno di ornato	Id.	Id.
56	Decorazione ceramica	Id.	Id.
57	Disegno decorativo femminile e storia dell'arte	Id.	Id.
58	Disegno, ornato, geometrico, proiezioni e calligrafia	Scuole d'arte di 1º grado	Id.
59	Disegno ornamentale e figura	Id.	Id.
60	Disegno architettonico, teoria delle ombre, prospettiva e geometrico	Id.	Id.

N. d'ordine	Classi di concorso	Istituti a cui i concorsi danno accesso	Titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi
61	Plastica, pittura decorativa ed industriale	Scuole d'arte di 1° grado	Non è richiesto un titolo di studio specifico
62	Disegno di ornato e dal vero	Scuola d'arte non classificata	Id.
63	Disegno geometrico .	Id.	Id.
64	Decorazione e pittura applicata	Id.	Id.
65	Disegno	Id.	Id.
66	Disegno ornamentale e geometrico	Id.	Id.
67	Decorazione ceramica e disegno professionale	Id.	Id.
68	Plastica e ceramica	Id.	Id.
69	Disegno ornato e calligrafia	Id.	Id.
70	Disegno geometrico, ornato e architettonico	Id.	Id.
71	Decorazione pittorica	Id.	Id.
72	Plastica, ebanisteria ed intaglio	Id.	Id.
73	Disegno geometrico, prospettiva ed ornato	Id.	Id.
74	Disegno ornato	Id.	Id.
75	Architettura	Id.	Id.
76	Disegno di architettura .	Id.	Id.
77	Teoria delle ombre . .	Id.	Id.
78	Proiezioni, copia dal vero, stilistica, prospettiva, disegno architettonico	Id.	Id.
79	Disegno, copia dal vero e disegno professionale	Id.	Id.
80	Disegno a mano libera e disegno geometrico	Scuola d'arte non classificata	Non è richiesto un titolo di studio specifico
81	Tecnologia, disegno tecnico, architettonico ed ornamentale	Id.	Id.
82	Disegno dal vero ed ornato	Id.	Id.
83	Teorie geometriche, architettura e stilistica	Id.	Id.
84	Disegno professionale e storia dell'arte	Id.	Id.
85	Disegno ornato, decorazione ceramica e per l'intaglio	Id.	Id.
86	Teorie geometriche .	Id.	Id.
87	Plastica, disegno prospettivo ed architettonico	Id.	Id.
88	Storia dell'arte, disegno professionale e di figura	Id.	Id.
89	Disegno geometrico ed ornato, pittura tradizionale	Id.	Id.
90	Disegno tecnologico per edili	Id.	Id.
91	Decorazione industriale	Id.	Id.
92	Disegno professionale .	Id.	Id.
93	Intaglio	Id.	Id.
94	Disegno dal vero	Id.	Id.
95	Decorazione ceramica .	Id.	Id.
96	Disegno artistico . . .	Id.	Id.
97	Plastica	Id.	Id.

(2066)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1949.

Determinazione del saggio d'interesse sulle operazioni di finanziamento che la Cassa depositi e prestiti concederà a favore del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Udito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

Il saggio d'interesse sulle operazioni di finanziamento che la Cassa depositi e prestiti concederà a favore del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » costituito ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, viene determinato nella misura del 3 % in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1949
Registro Cassa DD. e PP. n. 26, foglio n. 52. — PETROCELLI

(2099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di farmacologia, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2089)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione dei coefficienti di valutazione dei terreni e relative scorte e dei fabbricati, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Con riferimento agli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, concernente disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio, si avverte che la Commissione censuaria centrale ha provveduto a stabilire, in via definitiva, i coefficienti di valutazione dei terreni e relative scorte, e dei fabbricati, a valere per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Chiunque può prendere visione di tali coefficienti presso le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, competenti territorialmente in rapporto alle località in cui sono ubicati i beni, soggetti alla imposta straordinaria predetta.

(2088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, registro n. 33 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) di un mutuo di L. 660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 120

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141.50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 30 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,975
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % 1936	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,·0
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 30 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,`0	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso per titoli e per esami a due posti di stenografo (grado 9°, gruppo A)

E' aperto il concorso per titoli e per esami a due posti di stenografo, col grado iniziale corrispondente al 9° del gruppo *A* e con le competenze stabilite per il personale della Camera.

Sono ammessi tutti i sistemi stenografici legalmente riconosciuti.

Il regolamento interno, che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati, è ostensibile presso l'Ufficio di segreteria.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 30 giugno 1949;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) diploma di laurea in qualsiasi facoltà, con certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale e stenografico;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione;

i) dichiarazione del candidato circa l'adempimento degli eventuali obblighi militari.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti, forniti di titoli migliori, ad esami tecnici dai quali risulti rapidità nella trascrizione dello stenoscritto e fedeltà ed intelligenza nella riproduzione del pensiero dell'oratore (tre prove in aula ed una prova di velocità). Essi dovranno inoltre svolgere un tema di diritto pubblico con riferimento al funzionamento delle Assemblee legislative, nonchè sostenere una conversazione di cultura generale.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove in una o più lingue estere. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

I vincitori dovranno compiere un periodo di prova di un anno — prorogabile per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepiranno il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che pervengano entro le ore 20 del 30 luglio 1949. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 15 maggio 1949

Il segretario generale: U. COSENTINO

(2090)

CORTE DEI CONTI

Esito dei ricorsi prodotti da alcuni candidati avverso la graduatoria generale del concorso a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°, gruppo A) nei ruoli del personale di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 15 novembre 1946.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto in data 12 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 22 marzo dello stesso anno, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli, riservato ai reduci, a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°) nel ruolo della carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti, indetto con decreto 15 novembre 1946;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i ricorsi tempestivamente prodotti, ai sensi del ripetuto art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, dai candidati dott. Giuseppe Marotta, avv. Aurelio Spampinato, dott. Spartaco Pesa, dott. Mario Ansalone, dott. Giacomo Ludovici, dott. Antonino Caeti, dott. Salvatore Morici e dott. Martino Scorda;

Considerato che nei predetti ricorsi:

il dott. Giuseppe Marotta, si duole genericamente della classificazione ottenuta e, in particolare, rileva di essere preceduto, nella graduatoria del concorso, da alcuni colleghi, appartenenti alla stessa Amministrazione, che — a suo giudizio — non sarebbero in possesso di titoli e requisiti superiori a quelli da lui esibiti;

l'avv. Aurelio Spampinato, facendo riferimento ai titoli di merito presentati e alle benemerenze belliche possedute, presume che non siano stati adeguatamente valutati i documenti riferentisi al periodo di partecipazione alle operazioni di guerra durante il conflitto 1940-43 e al susseguente periodo trascorso in prigionia, nonchè all'età del ricorrente e all'anzianità di iscrizione negli albi professionali dei procuratori legali e degli avvocati, anzianità che — a detta del ricorrente — avrebbe costituito titolo, sin da epoca anteriore alla scadenza dei termini del concorso, all'iscrizione nell'albo speciale degli esercenti innanzi la Suprema Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori;

il dott. Spartaco Pesa assume di essere stato indebitamente posposto a numerosi altri candidati per effetto di una pretesa omissione, ai fini della determinazione del punteggio complessivo, di alcuni titoli, tra cui quelli combattentistici, regolarmente e tempestivamente prodotti e che egli all'uopo indica nel ricorso;

il dott. Mario Ansalone, premesso che a fianco del suo nome non figurano — nella graduatoria del concorso — le annotazioni relative a due decorazioni al valore militare debitamente documentate, ritiene che nel computo dei propri titoli non si sia tenuto conto delle due decorazioni anzidette;

il dott. Giacomo Ludovici e il dott. Antonino Caeti impugnano il citato decreto 12 marzo 1949 perchè nella formazione della graduatoria dei vincitori del concorso sarebbe stata violata — secondo il loro assunto — la norma di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente riserve di posti a favore del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali nei pubblici concorsi indetti per i gradi iniziali delle singole carriere;

il dott. Salvatore Morici riferendosi al combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1949, n. 589, e ponendo in relazione tale combinato disposto con la norma di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, dallo stesso modificato, sostiene costituire l'avvenuta inclusione, nella graduatoria del concorso, di candidati che rivestono la qualità di ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo, falsa applicazione e violazione di legge;

il dott. Martino Scorda si duole della classificazione ottenuta nella graduatoria del concorso non sembrandogli la stessa adeguata al valore dei titoli esibiti;

Visti gli atti;

Udito il Consiglio di presidenza;

Considerato che legittimamente la Commissione giudicatrice del concorso non prese in considerazione le benemerenze di guerra possedute dai ricorrenti avv. Spampinato, dott. Ansalone e dott. Pesa, non essendo stata la valutazione delle benemerenze stesse prevista nei coefficienti di merito predeterminati nei criteri di massima dalla Commissione anzidetta; e ciò in conformità delle norme vigenti, in materia di concorsi, per le quali le benemerenze combattentistiche sono rilevanti solo nei casi di parità di merito;

Considerato che nella valutazione dei titoli di merito dei ricorrenti la Commissione giudicatrice del concorso si è esattamente attenuta ai criteri prefissati, attribuendo a ciascuno il punteggio dovuto in relazione ai documenti tempestivamente prodotti e che, pertanto, nessuna omissione o errore di computo si riscontra, negli atti, ai danni dei candidati dott. Giuseppe Marotta, avv. Aurelio Spampinato, dott. Spartaco Pesa e dott. Mario Ansalone;

Considerato che legittimamente la Commissione non ha valutato, nei confronti del ricorrente avv. Spampinato, il titolo relativo all'iscrizione nell'albo speciale degli esercenti davanti la Suprema Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori, essendo stata l'iscrizione stessa conseguita il 18 novembre 1948, cioè posteriormente alla scadenza dei termini fissati nel bando di concorso;

Considerato, per quanto riguarda lo stesso avv. Spampinato, che l'età dei concorrenti non costituisce titolo di merito, potendo la stessa assumere rilevanza soltanto nei casi di parità di merito fra i concorrenti medesimi;

Considerato che l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1948, dettato per i concorsi pubblici, non trova applicazione in quelli riservati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive modificazioni; e in ogni caso il grado di aiuto referendario (9°), col quale si adisce alla carriera di concetto della Corte dei conti secondo il particolare ordinamento di questa, non può essere riguardato alla stregua dei gradi iniziali delle carriere statali di cui all'invocato art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947;

Considerato che i candidati facenti parte delle Amministrazioni militari in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto risultavano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti all'atto in cui il concorso venne bandito, devono ritenersi legittimamente ammessi al concorso stesso, salva ogni questione da risolvere in sede di nomina; e che, pertanto, è da disattendersi la pretesa del ricorrente dott. Morici, diretta ad ottenerne l'esclusione dalla relativa graduatoria;

Considerato che dei due titoli di studio prodotti dal ricorrente dott. Scorda — laurea in economia e commercio e laurea in scienze statistiche e attuariali — la Commissione giudicatrice del concorso ha valutato il primo quale titolo principale e il secondo quale titolo accessorio; e che — dovendo invece effettuare la valutazione dei titoli di studio dando la prevalenza alla laurea in scienze statistiche ed attuariali, per la più elevata media delle votazioni conseguite nei singoli esami e per la « lode », nei confronti di quella in scienze economiche e commerciali — spetta allo Scorda un beneficio di ulteriori punti 3,650 che, aggiunti ai 61,210 totalizzati, portano la sua votazione complessiva a punti 64,860;

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi prodotti dai candidati dott. Giuseppe Marotta, avv. Aurelio Spampinato, dott. Spartaco Pesa, dott. Mario Ansalone, dott. Giacomo Ludovici, dottor Antonino Caeti e dott. Salvatore Morici sono da respingere; mentre il ricorso prodotto dal candidato dott. Martino Scorda è da accogliere per quanto di ragione;

Decide:

1. — I ricorsi avverso il decreto 12 marzo 1949 — che approva la graduatoria generale del concorso per titoli, riservati ai reduci, a sessanta posti di aiuto referendario (grado 9°) nei ruoli della carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti indetto con decreto 15 novembre 1946 — prodotti dai signori: dott. Giuseppe Marotta, avv. Aurelio Spampinato, dottor Spartaco Pesa, dott. Mario Ansalone, dott. Giacomo Ludovici, dott. Antonino Caeti e dott. Salvatore Morici, sono respinti.

2. — Il ricorso prodotto avverso il citato decreto 12 marzo 1949 dal candidato Scorda dott. Martino è accolto. Al predetto candidato è attribuita la votazione complessiva di punti 64,860.

Il dott. Martino Scorda prende posto, nella graduatoria generale del concorso, di cui all'art. 1 del richiamato decreto 12 marzo 1949, fra i concorrenti Bevilacqua dott. Ario e Albertazzi dott. Luigi.

La graduatoria dei vincitori, di cui all'art. 2 del decreto anzidetto, è modificata in conformità.

Il concorrente dott. Luisi Angelo passa, pertanto, dal 59° posto della graduatoria dei vincitori al 1° posto della graduatoria degli idonei.

Roma, addì 6 maggio 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1949
Registro Presidenza n. 25, foglio n. 339. — FERRARI

(2091)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 173, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2051;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che consente l'assunzione mediante concorso per titoli di personale d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato;

Fatta riserva del terzo dei posti a favore dei sottufficiali delle Forze armate e di un altro terzo a favore dei graduati del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1949, n. 35645/12106/2.6.29/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per titoli a cinque posti per alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

Non è previsto alcun limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

2. Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, o di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato. Nel caso che sussistano difetti ed imperfezioni fisiche, esse dovranno espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

3. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo da L. 40 per il primo foglio, e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, dal Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291), con la dichiarazione di non aver riportata alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e ciò in relazione all'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio d'invalido dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altra attestazione di merito di guerra, o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

4. Diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 15 luglio 1949, n. 541, e di altro diploma di scuola media inferiore, o titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera C, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma. In sostituzione del diploma originale è consentita la presentazione di un certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica.

5. Stato di famiglia su carta da bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi, soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

6. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo, debitamente annullata.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 17 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia nel conseguimento del diploma; di altri titoli di studi posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti pel concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto, che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno, sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 6.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 agosto 1947, n. 778 e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 69 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1949
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 89. — OLIVA

(2030)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di maggiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

A detto esame possono partecipare i capitani in servizio permanente effettivo nel Corpo suddetto che abbiano compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano dalla Commissione di avanzamento ritenuti meritevoli di parteciparvi.

Per gli ufficiali che abbiano conseguito la nomina al grado di capitano nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rivestendo grado pari nel ruolo di provenienza, in seguito ai concorsi banditi in base agli articoli 12 e 13 della legge

26 gennaio 1942, n. 39, e per i capitani provenienti, con tale grado, dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, l'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza è computabile ai fini della determinazione del periodo minimo di permanenza nel grado, di cui al precedente comma, a sensi rispettivamente del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376, e decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame, gli aspiranti dovranno presentare presso le rispettive prefetture della Provincia ove ha sede il reparto cui sono in forza domanda redatta in carta da bollo da L. 32, non oltre il giorno 31 luglio 1949.

Art. 4.

L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche, e si svolge secondo il seguente programma:

a) codice civile (disposizioni preliminari - libro 1°);

b) codice penale e codice di procedura penale (libro 1°, disposizioni generali; libro 2°, dell'istruzione). Ordinamento giudiziario;

c) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;

d) codici penali militari di pace e di guerra;

e) diritto amministrativo e principali leggi sulla pubblica amministrazione;

f) diritto costituzionale;

g) regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ordinamento degli uffici e del personale di pubblica sicurezza. Norme amministrative e contabili per i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

h) regolamenti militari;

i) prova pratica di comando e sulle armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*), la prova orale verte su tutto il programma.

E' in facoltà dei candidati di sostenere anche i seguenti esami facoltativi, facendone espressa richiesta nella domanda di ammissione di cui all'art. 3:

a) lingue straniere (conoscenza in modo da poterle parlare e scrivere correttamente);

b) motorizzazione e conduzione automezzi (conoscenza esatta della teoria e della tecnica della motorizzazione e prova pratica di conduzione automezzi).

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nel mese di settembre, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione forze armate di polizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1949
Registro n. 16, *foglio n.* 291

(2111)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo *B*) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, circa la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 5 marzo 1949 e 4 aprile 1949, con i quali veniva nominata e modificata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta, ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dell'unico candidato che ha partecipato al concorso per titoli e per esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo *B*) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, bandito con decreto Ministeriale 3 novembre 1948:

Piazzi Marcello . . . . . con punti 10 su 10

Art. 2.

In virtù di quanto dispone l'art. 1 il candidato Piazzi Marcello è dichiarato vincitore del citato concorso per titoli e per esami ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica ed è nominato preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo *B*) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale a decorrere dal 1° maggio 1949, con l'assegno mensile lordo di L. 10.333,33 ai sensi del decreto Ministeriale 21 novembre 1945 oltre agli altri assegni previsti dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 271. — CILLO

(2031)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.